

Pubblicato il 30/06/2017

**N. 03220/2017REG.PROV.COLL.**

**N. 01207/2017 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2017, proposto dalla provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, 39;

***contro***

comune di Guardia Sanframondi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Cancellario, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Molinaro in Roma, via Federico Cesi, 44;

***nei confronti di***

società S. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***per la riforma***

della sentenza del T.a.r. per la Campania – Sede di Napoli- Sezione V, n. 3428/2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società S. s.r.l. e del comune di Guardia Sanframondi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati F. Laudadio, E. Carbone su delega di C. Cancellario e Perifano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata - n. 3428 del 6 luglio 2016 - il T.a.r. per la Campania – Sede di Napoli - ha accolto il ricorso, proposto dall'amministrazione comunale di Guardia Sanframondi (odierna appellata) teso ad ottenere l'annullamento:

a) della delibera del presidente della provincia di Benevento n. 123 del 23.06.2015 - successivamente trasmessa ai comuni interessati, pubblicata all'albo pretorio a far data dal 24.06.2015 – recante *“Determinazione per l'anno 2014, nella misura di € 199,03 (a tonnellata) oltre I.v.a. del costo definitivo di conferimento dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Benevento allo S.t.i.r. (stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) di ..... e determinazione nel medesimo importo del costo provvisorio di conferimento dei rifiuti per l'anno 2015 presso il medesimo stabilimento”*;

b) della deliberazione dell'assemblea ordinaria della società S. s.r.l. del 4.06.2015 (allegata alla delibera sub a) della quale costituiva elemento di presupposizione e proposta).

2. L'originaria ricorrente aveva prospettato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Si erano costituite nel giudizio di primo grado, al fine di resistere alla proposta impugnativa:

a) la società S. s.r.l., società a totale capitale pubblico costituita dalla provincia di..... per la gestione dei servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti,

eccepndo l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva della parte originaria ricorrente, e chiedendone comunque la reiezione del ricorso in quanto infondato;

b) la provincia di Benevento, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della proposta impugnativa, per difetto di legittimazione attiva della parte originaria ricorrente, e, nel merito, il rigetto del ricorso.

4. Il T.a.r. ha preliminarmente respinto tutte le eccezioni di rito e la censura sostanziale di incompetenza (tale capo non è stato impugnato).

4.1. Nel merito, ha illustrato sinteticamente quale fosse il contenuto delle censure proposte e, con la impugnata decisione, ha accolto il ricorso di primo grado, deducendo che:

a) ai sensi dell'art. 27, comma 8, della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 1, comma 169, del d.lgs. 27 dicembre 2006 n. 296 emergeva che, per gli Enti locali, la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi a domanda individuale doveva essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituiva un allegato obbligatorio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000);

b) senonché, con la deliberazione n. 123 del 23 giugno 2015, il presidente della provincia di Benevento aveva stabilito, per l'anno 2014, nella misura di € 199,03 (a tonnellata) oltre I.v.a. il costo definitivo di conferimento dei rifiuti indifferenziati della provincia di Benevento allo s.t.i.r. (stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) di....., determinando nel medesimo importo il costo provvisorio di conferimento dei rifiuti per l'anno 2015 presso il medesimo stabilimento;

c) il costo in questione risultava dunque, per gli anni 2014-2015, sensibilmente incrementato rispetto all'esercizio precedente (nel 2013, il medesimo costo era stato quantificato dalla provincia di Benevento nella misura di € 109,00, a tonnellata, oltre I.v.a.);

d) a prescindere dalle questioni relative alla legittimità del recupero tributario nei confronti degli utenti finali del servizio rispetto a tributi già accertati e riscossi, per violazione del principio di irretroattività degli atti di imposizione tributaria (il cui accertamento esulava dalla giurisdizione del T.a.r., ricadendo in quella del giudice tributario), la provincia di Benevento avrebbe dovuto tempestivamente segnalare ai comuni della provincia il prevedibile incremento del costo del servizio di conferimento dei rifiuti nello s.t.i.r. Di ....., in modo da consentire a questi ultimi di adeguare le relative previsioni di bilancio ed evitare al contempo di esporre le amministrazioni comunali ad un defatigante contenzioso tributario e alla necessità di procedere, ad esercizio finanziario ormai concluso, al riconoscimento di debiti fuori bilancio; e l'omissione della provincia di Benevento era tanto più grave in considerazione della circostanza che uno degli elementi che aveva fatto lievitare in maniera così significativa il costo del ciclo dei rifiuti era da tempo noto alla provincia di Benevento: infatti, già con nota del 14 novembre 2012 (prot. n. 836732) il coordinatore dell'ex AGC – Programmazione e gestione rifiuti- aveva comunicato alle province della Campania nonché alle società provinciali che il costo di conferimento della frazione secca tritovagliata al termovalorizzatore di ..... sarebbe stato di € 70,00 a tonnellata.

4.2. Dopo avere accolto il secondo motivo di ricorso, il T.a.r. ha irrobustito la statuizione demolitoria accogliendo anche la terza censura, evidenziando che:

a) la provincia di Benevento, per giustificare il significativo incremento del costo di conferimento dei rifiuti allo s.t.i.r. Di .....(da € 109,00 oltre I.v.a. ad € 199,03 oltre I.v.a.), aveva fatto riferimento a due elementi:

I) l'impossibilità di procedere a conferimenti del rifiuto residuo fuori regione (per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5242 dell'8 aprile 2014), che avrebbe comportato che *“tale rifiuto è stato obbligatoriamente conferito presso impianti di recupero con una ulteriore lievitazione dei costi pari a circa il 50%”*;

II) i costi di gestione dei siti e degli impianti dismessi, quantificati per l'anno 2014 in € 946.645,89 compresa I.v.a.; a parziale copertura dei predetti costi, la provincia di Benevento aveva trasferito alla società S. s.r.l. la somma di € 600.000,00, con la conseguenza che sarebbe spettata ai comuni della Provincia il versamento della differenza;

b) nel verbale dell'Assemblea ordinaria della società S. s.r.l. del 4 giugno 2015 venivano invece individuate quali cause della lievitazione dei costi gestionali:

I) l'insufficiente assegnazione di risorse finanziarie da parte della provincia di Benevento per la gestione delle discariche dismesse e dei siti di stoccaggio appartenenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani;

II) la determinazione in € 70,00 a tonnellata il costo di smaltimento della frazione secca tritovagliata al termovalorizzatore di ..... stabilito dalla regione Campania con decreto dirigenziale n. 26/2014;

III) la mancanza di un impianto di discarica funzionante nel territorio provinciale e l'impossibilità di conferire i rifiuti residui fuori regione (per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 23 ottobre 2014 n. 5242): circostanze queste, che avrebbero determinato la necessità di conferire tali rifiuti negli impianti di recupero con conseguente lievitazione dei costi del 50%;

IV) la riduzione del 26% delle tonnellate dei rifiuti solidi urbani (rispetto al 2013) per effetto di una maggiore percentuale di raccolta differenziata attuata dai comuni della provincia di Benevento ( questa circostanza avrebbe inciso *“in maniera fortemente negativa sull'economicità della gestione operativa della S., in quanto l'impianto s.t.i.r. di ..... aveva una potenzialità produttiva annua di lavorazione pari a 90.885,00 ton di rifiuto indifferenziato e ad oggi la capacità produttiva era sovradimensionata rispetto alle normali esigenze del territorio”*);

c) le argomentazioni addotte dalla provincia di Benevento e dalla assemblea della società S. s.r.l. per giustificare l'incremento del costo di gestione del ciclo dei rifiuti non erano meritevoli di condivisione in quanto:

I) il costo di € 70,00 a tonnellata di frazione secca tritovagliata conferita al termovalorizzatore di .....non rappresentava un elemento di novità (già con la nota del 14 novembre 2012 -prot. n. 836732- il coordinatore dell'ex AGC – Programmazione e gestione rifiuti, aveva comunicato alle province della Campania nonché alle società provinciali che il costo di conferimento della frazione secca tritovagliata al Termovalorizzatore di ..... sarebbe stato di € 70,00 a tonnellata);

II) non era in alcun modo giustificato l'incremento del 50% del costo di conferimento dei rifiuti residui in relazione alla mancanza di una discarica funzionante nella provincia di Benevento e alla necessità di conferire i rifiuti negli impianti di recupero, atteso che nella deliberazione provinciale impugnata veniva dato atto che il costo di € 199,03 oltre I.v.a. per tonnellata di rifiuti conferiti allo s.t.i.r. di .....*“va applicato anche per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di.....nell'attesa eventualità che la stessa venga dissequestrata dalla Procura di Benevento”*;

III) emergeva poi la contraddittorietà dell'analisi finanziaria effettuata dalla società S. s.r.l., che, dopo aver imputato l'incremento dei costi di gestione all'impossibilità di trasportare i rifiuti residui fuori regione e alla mancanza di una discarica funzionante nel territorio della provincia di Benevento, individuava, al tempo stesso, quali ulteriori motivi dell'aumento dei costi di gestione, la riduzione dei rifiuti da conferire (per effetto dell'incremento della raccolta differenziata) e, conseguentemente, la mancata utilizzazione a pieno regime dello s.t.i.r. di.....;

IV) appariva paradossale che la società S. s.r.l. individuasse quale causa di lievitazione dei costi e quindi degli oneri da porre a carico dell'utenza, l'incremento della raccolta differenziata (che in tale ottica anziché costituire un comportamento da promuovere ed incentivare, finiva per essere qualificato come costo ulteriore da addebitare agli utenti finali del servizio).

4.3. Il T.a.r., infine, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla dedotta violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633/1972, perché ha introdotto una questione la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (anche tale capo non è stato impugnato).

5. La provincia di Benevento originaria resistente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione e, dopo avere ripercorso –anche sotto il profilo cronologico- le principali scansioni infra procedimentali e quelle relative al giudizio di primo grado ha dedotto che:

a) il T.a.r. aveva erroneamente annullato gli atti ravvisando la violazione di un non meglio precisato onere di informazione preventiva da parte della provincia ai comuni del prevedibile incremento di costo, “aggravato” dalla pregressa comunicazione del coordinatore regionale del 14.11.2012;

b) il primo giudice non aveva, peraltro, colto che il comune ricorrente di primo grado non aveva né legittimazione né interesse a proporre il ricorso, e l’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 non poteva indurre a contrarie conclusioni: gli unici soggetti legittimati sarebbero stati i singoli cittadini, su cui ricadeva l’onere finanziario;

c) in ogni caso era sopravvenuto il decreto dirigenziale della regione Campania n. 36 del 2015 che aveva approvato la tariffa definitiva relativa al costo di conferimento dei rifiuti, il che avrebbe dovuto comportare la inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto relativo ad atti successivamente “superati”;

d) in ogni caso, la delibera n. 123 del 2015 non era né intempestiva, né estemporanea, ma costituiva il momento conclusivo di un procedimento avviato nel 2013 con la delibera n. 94/2013 rimasta mai impugnata;

e) a fronte della determinazione provvisoria dei costi di cui alla delibera n. 94/2013 ed al sopravvenire dei decreti regionali, nella vigenza del principio della integrale copertura dei costi la delibera conclusiva si appalesava quale atto dovuto;

f) il T.a.r. aveva fatto malgoverno del disposto di cui alla legge n. 26 del 26.2.2010 e del d.P.C.M. 16.2.2012 essendo incontestato che si era in presenza di costi per lo smaltimento ed il trasferimento dei rifiuti, e che per legge è obbligatoria l'integrale copertura dei detti costi.

6. In data 31.3.2017 il comune di Guardia Sanframondi si è costituito depositando una articolata memoria in seno alla quale, dopo avere chiarito la fonte della propria legittimazione attiva, ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato, deducendo che:

- a) il comune di Guardia Sanframondi aveva sempre raggiunto e superato le percentuali minime di raccolta differenziata imposte dal legislatore nazionale (raggiungendo, nel 2014, la percentuale del 90,27%);
- b) il difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato in primo grado era evidente;
- c) il comune, in quanto ente esponenziale, aveva piena legittimazione a dolersi degli atti impugnati.

7. Alla camera di consiglio del 6 aprile 2017 fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, su richiesta di tutte le parti – che si sono impegnate rispettivamente a non dare corso all'esecuzione della sentenza così come a non richiedere il pagamento delle tariffe determinate dagli atti impugnati- è stato disposto il differimento della trattazione della causa alla pubblica udienza del 22 giugno 2017 per consentire che la stessa venisse esaminata unitamente ad altri processi aventi lo stesso oggetto la cui trattazione era già stata fissata alla predetta udienza..

8. In data 16.5.2017 la società S. s.r.l si è costituita depositando una articolata memoria, facendo presente l'avvenuta apertura di una procedura prefallimentare a carico della medesima ed ha chiesto la reiezione dell'appello in quanto infondato.

9. In data 22.5.2017 la provincia di Benevento ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.

10. Alla odierna pubblica udienza del 22 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. L'appello è fondato e va accolto, ed in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere integralmente respinto il ricorso di primo grado.

12. Armonicamente con la consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; Cass. civ, sez. un., 12 dicembre 2014 nn. 26242 e 26243), che privilegia il criterio della ragione "più liquida" purché non si pregiudichi il diritto di difesa delle parti in giudizio, ritiene il Collegio di potere prescindere dall'esame di tutte le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado – riproposte nell'appello in trattazione – atteso che tale ricorso si appalesa infondato nel merito.

13. Il perimetro dell'oggetto della controversia è delimitato dai motivi del ricorso di primo grado: per ragioni di comodità espositiva il Collegio prenderà direttamente in esame le censure ivi articolate, secondo un modulo operativo a più riprese ritenuto persuasivo e corretto (si veda, in proposito, tra le tante Cons. Stato, Sezione V, 30 dicembre 2015, n. 5868; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347) tenendo conto della circostanza che:

a) non sono state tempestivamente riproposte dalla parte appellata le doglianze assorbite dal T.a.r. (violazione della legge n. 241 del 1990, con riferimento alla partecipazione del comune al procedimento di determinazione della tariffa);

b) non è stato proposto appello incidentale né avverso il capo di sentenza che ha respinto la censura di incompetenza del presidente dell'amministrazione provinciale né avverso il capo di sentenza che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la censura dedotta con il quarto motivo di ricorso (relativa alla dedotta violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633/1972, per erroneo assoggettamento dei costi di conferimento dei rifiuti all'imposta sul valore aggiunto).

13.1. Ciò premesso, possono adesso essere esaminate le censure di merito.

14. La critica incentrata sulla violazione del canone di irretroattività è infondata in quanto:

a) non si ravvisa la violazione dell'art. 27, comma 8, della l. n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 669, della l. n. 296/2006 né può affermarsi che la provincia di Benevento avrebbe dovuto tempestivamente segnalare ai comuni della provincia il prevedibile incremento del costo del servizio di conferimento dei rifiuti nello s.t.i.r. di ....., (in modo da consentire a questi ultimi di adeguare le relative previsioni di bilancio ed evitare al contempo di esporre le amministrazioni comunali ad un defatigante contenzioso tributario e alla necessità di procedere, ad esercizio finanziario ormai concluso, al riconoscimento di debiti fuori bilancio);

b) invero, la delibera della provincia di Benevento n. 94 cit. dava già conto della circostanza che la determinazione ivi contenuta del costo "provvisorio" di conferimento per l'anno 2013 (pari ad Euro 120 per tonnellata di rifiuti conferita presso lo s.t.i.r. di ..... e presso la discarica di ..... ) era consistente in una "conferma" dello stesso costo di conferimento già adottato per gli anni 2011 e 2012;

c) detta delibera chiariva anche che la "provvisorietà" dell'importo era dovuta alla circostanza che si attendevano le determinazioni regionali circa il costo di smaltimento della FST (Frazione Secca Tritovagliata) presso l'inceneritore di .....

d) soltanto in data 7 novembre 2014 con il decreto dirigenziale n. 26 venne stabilito dalla regione Campania il provvisorio costo di conferimento dei rifiuti al termovalorizzatore di ..... (determinato in € 70,00 ) mentre con il successivo decreto n. 36 del 29 maggio 2015, la regione Campania ha determinato in € 68,80 (a tonnellata di frazione secca tritovagliata) il costo definitivo del conferimento dei rifiuti al termovalorizzatore di ..... (comprensivo del tributo per il ristoro ambientale di cui al regolamento n. 8/2012);

e) è assodato che la originaria ricorrente non ha tempestivamente impugnato la delibera n. 94 cit. che addiveniva ad una determinazione (meramente) provvisoria;

f) la provincia non avrebbe dovuto rendere alcun tipo di avvertimento ai comuni, laddove si consideri che la delibera provinciale n. 94 cit. aveva dato atto della provvisorietà della determinazione ivi contenuta e costituendo fatto notorio che si era in attesa che la regione determinasse il costo di smaltimento della FST presso l'inceneritore di .....

g) il contenuto della delibera n. 123 del 23 giugno 2015 non avrebbe potuto essere diverso (quanto alla necessità di tenere atto della determinazione della regione e, in conseguenza di quest'ultima, di innalzare il costo di conferimento per l'anno 2013 e 2014) salvo non violare la prescrizione di legge di cui all'art.11 comma 5 bis della legge n. 26 del 26 febbraio 2010 secondo cui *“Per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TLA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010, 2011 e 2012”*);

h) il principio della integrale copertura dei costi, governa quindi la fattispecie ai sensi della suindicata prescrizione della legge nazionale, e si inserisce in un modulo determinativo della quantificazione tariffaria che è frutto della compresenza di due “voci”, autonome seppur connesse; è espressivo di una tendenza generale in

materia di finanza pubblica; e giova ribadire che il medesimo risulta essere stato assai di recente riaffermato e ribadito, sul territorio nazionale, dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 (in G.U. serie gen. n. 117 del 22.5.2017);

i) in realtà, pare al Collegio che, sul punto, la critica già prospettata in primo grado contenga una endemica contraddizione in quanto:

I) muove dall'evidente presupposto di una intempestiva determinazione da parte della regione Campania del costo di conferimento al termovalorizzatore di ..... della frazione secca tritovagliata e da parte della provincia di Benevento del costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati allo s.t.i.r. Di .....che, in tesi esporrebbe” *l' Ente comune alla necessità di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, come debiti fuori bilancio le somme maggiori (rispetto a quelle previste in bilancio) richieste dalla provincia di Benevento nel 2015 per la gestione del ciclo dei rifiuti relativamente agli esercizi finanziari 2014 – 2015 e quindi di dover reperire nell'immediato (ossia, nelle more del recupero tributario nei confronti degli utenti finali del servizio e a prescindere dall'esito dell'eventuale contenzioso) la relativa provvista finanziaria*”;

II) non considera che dette determinazioni della regione non sono state impugnate per detto “vizio proprio” di intempestività, (neppure nella sentenza impugnata risulta chiarito perché le dette determinazioni sarebbero regionali sarebbero “intempestive”, né rispetto a quale dato od evento, né quale sarebbe stato il momento a partire dal quale si sarebbe potuti addivenire alle suddette determinazioni);

III) a questo punto, si “trasla” sull'avversata determinazione provinciale tale vizio di “intempestività”, ma non quale vizio proprio e semmai, ipotizzando un omesso dovere di informazione ai comuni;

IV) per far ciò, si è costretti a “recuperare” in tale chiave la nota del 14 novembre 2012 (prot. n. 836732) con cui il coordinatore dell'ex AGC – Programmazione e gestione rifiuti- aveva comunicato alle province della Campania nonché alle società

provinciali che il costo di conferimento della frazione secca tritovagliata al termovalorizzatore di ..... sarebbe stato di € 70,00 a tonnellata;

V) ma in disparte che tale nota non è né l'atto conclusivo del procedimento né integra determinazione finale della regione Campania, essa sebbene diretta alle province, costituiva fatto noto: e comunque non si vede sulla scorta di detta nota quale "informazione" ed in che termini la provincia avrebbe potuto fornire ai comuni;

l) alcun danno discende alle finanze comunali dalla tardività della determinazione impugnata; a tale conclusione si perviene alla stregua delle seguenti considerazioni:

I) l'art. 10, comma 12-quinquiesdecies, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, stabilisce che: *"In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo"*;

II) il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 reso ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015, da adottarsi ai sensi dell'art. 151 del TUEL, fosse differito al 30 luglio 2015;

III) conseguentemente le amministrazioni comunali destinatarie delle avversate determinazioni avrebbero potuto recuperare la differenza tra la tariffa provvisoria e quella definitiva dell'anno 2014, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio 2015 approvando la relativa variazione, entro la data ultima del 30 luglio 2015;

IV) occorre sul punto, infine, tenere conto dell'orientamento della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808) secondo cui, ferma la perentorietà del termine previsto dalla legislazione nazionale (art. 1, comma 169, l. n. 296 del

2006) il Prefetto potrebbe concedere ai comuni ulteriori termini per l'approvazione del bilancio, di guisa che il danno ipotizzato in capo alle amministrazioni comunali risulta essere del tutto incerto ed ipotetico.

15. Anche l'ulteriore censura di difetto di istruttoria non appare condivisibile, in quanto:

a) viene a sproposito nuovamente "valorizzata" la nota del 14 novembre 2012 prot. n. 836732, che non spiega però alcuna utilità con riferimento all'incremento dei costi, in quanto in tale nota il costo di conferimento della frazione secca tritovagliata al termovalorizzatore di ..... viene determinato nella misura pari ad € 70,00 a tonnellata, il che corrisponde alla determinazione definitiva del 2015;

b) la disponibilità della discarica di ..... costituiva un evento meramente ipotetico ed incerto (la stessa era sotto sequestro giusta provvedimento della locale Procura della Repubblica);

c) lo st.i.r. ha costi fissi discendenti dalla necessità di funzionare almeno 8 ore al giorno, il che implica che –al ridursi della quantità di rifiuti da conferire- nella invarianza dei costi relativi all'energia elettrica necessaria per farlo funzionare, una minor quantità di rifiuti "costi" in maniera eguale ad una maggiore quantità di rifiuti: il che equivale a dire che detta minore quantità ha un costo isolatamente maggiore per tonnellata smaltita;

d) tutti i dati sottesi all'analisi economica suddetta erano presenti al momento dell'assunzione della contestata determinazione; il richiamo *per relationem* al verbale dell'assemblea della società S. non comporta alcuna illegittimità (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 542) e pertanto, anche tale critica va disattesa;

e) esulano infine, dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità, tutti gli argomenti critici incentrati su dati meramente ipotetici, ovvero tesi a segnalare possibili errori in fase di programmazione e gestione degli impianti (ci si riferisce,

tra gli altri, agli argomenti con i quali la parte originaria ricorrente ha segnalato che sarebbe stata manifestazione di una oculata politica di impresa ridurre i costi attraverso la messa in mobilità della manodopera eccedente il fabbisogno della raccolta, il che avrebbe successivamente scongiurato la necessità di innalzare la tariffa): tali circostanze (che ove rispondenti al vero potrebbero integrare elementi di responsabilità a carico degli amministratori) si pongono certamente al di fuori del sindacato esercitabile dal G.A.; a fronte di un dato rimasto incontestato e riposante nella lievitazione dei costi non possono inferirsi vizi di legittimità discendenti dalla omessa adozione di politiche di imprese alternative.

16. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata decisione deve essere integralmente respinto il ricorso di primo grado.

17. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

18. Sussistono le eccezionali condizioni, riposanti nella complessità e novità della controversia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, mentre sulla parte soccombente grava *ex lege* il contributo unificato (che verrà rimborsato all'appellante amministrazione relativamente alla somma anticipata per il presente grado di giudizio).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata decisione, respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate ed obbligo a carico della parte soccombente di rimborsare il contributo unificato all'appellante amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE

Fabio Taormina

IL PRESIDENTE

Vito Poli

IL SEGRETARIO